Allegato "A" al n. 30739/15135 di repertorio

STATUTO
della
"FONDAZIONE BUONOCORE - SCIBETTA - DE BLASIO"

Art. 1 - Denominazione

1.1 In esecuzione delle volontà testamentarie del defunto Antimo De Biasio e per onorare la sua memoria, è costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE BUONOCORE - SCIBETTA - DE BLASIO" (**di seguito la "**Fondazione**"). Fondazione.

Art. 2 - Sede legale

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Napoli**.

2.2 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 8 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti.

2.3 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

2.4 La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Finalità e attività

3.1 La Fondazione nel rispetto della volontà del defunto ingegnere Antimo De Blasio ha lo scopo di fare e prestare assistenza e beneficenza ai poveri della terra. Nel rispetto della volontà suddetta la Fondazione, senza scopo di lucro, intende assistere le categorie sociali deboli direttamente o attraverso il sostegno ad altri enti senza scopo di lucro che perseguono finalità coerenti con quelli della Fondazione.

Per assistenza si intende ogni forma di contributo capace di attenuare lo stato di bisogno fisico, economico e di emarginazione sociale del singolo o di un gruppo omogeneo. Per il perseguimento delle suddette finalità la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo, promuovere e sostenere progetti in ambito sociale, socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale, con lo scopo di favorire, l'integrazione e la crescita sociale e culturale di tutti gli uomini in condizioni di svantaggio anche nelle aree di sottosviluppo territoriale ed urbano nel mondo,

La Fondazione potrà porre in essere attività di carattere erogativo, ivi comprese erogazioni effettuate a favore di enti, senza scopo di lucro, che perseguono finalità coerenti con quelli della Fondazione ed operano direttamente e prevalentemente nei confronti dei suddetti soggetti.

3.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, residenziali e sociali, quali centri di formazione e strutture di accoglienza;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere

anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi suddetti anche di società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- istituire premi e borse di studio a favore di soggetti individuati nello scopo sociale,;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

Art. 4 - Patrimonio

4. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili vincolati a patrimonio dall'atto costituivo r da successivi atti integrativi;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art. 5 Fondo di gestione

5. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;

c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;

d) gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività strumentali a quelle istituzionali;

e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

Articolo 6 - Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente e il Vice Presidente;

c) l'Organo di Revisione.

6.2 Agli amministratori, ai sindaci o a chiunque rivesta cariche sociali, oltre al rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle

specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 7 - Nomina Consiglio di amministrazione

7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri nominati inizialmente nell'atto costitutivo.

7.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati nell'atto costitutivo restano in carica a vita ed in caso di loro decesso o impossibilità sopravvenuta all'espletamento dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei membri a vita superstiti, procederà a sostituirli. I membri così nominati resteranno in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

7.3. Successivamente i membri del Consiglio saranno nominati per cooptazione dal Consiglio in scadenza con il voto favorevole della maggioranza dei membri e, in ogni caso, con il voto favorevole dei membri a vita ancora in carica. I consiglieri possono essere riconfermati.

7.4 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato, inizialmente nell'atto costitutivo, può essere variato con delibera del Consiglio stesso assunta a maggioranza dei propri membri nei limiti di cui al punto 7.1. In tal caso il Consiglio provvederà a cooptare gli ulteriori membri che resteranno in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

7.5 Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto la sig.ra Maria Luisa Cotini. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente ovvero di decesso o impossibilità sopravvenuta della signora Maria Luisa Cotini, il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza designerà il Presidente. Il Presidente così nominato resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

7.6 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull´etica professionale e sulla onorabilità;

b) non essere stati condannati a una pena che comporta l´interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della Fondazione e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

d) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Art. 8 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con

avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

8.3 Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

8.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.5 Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

8.7 Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione, se nominato, o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Art. 9 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
c) redige e approva annualmente entro il mese di giugno il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
e) conferisce incarichi professionali;
f) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
h) stabilisce se l'Organo di Revisione sia monocratico o collegiale;

i) nomina, se lo ritiene opportuno un Segretario scegliendolo anche non tra i propri componenti, determinandone le funzioni;
j) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Vice Presidente;
k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
l) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
m) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
n) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
o) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

9.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Art. 10- Il Presidente e il Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Art. 11 - Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

11.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il mese di giugno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

11.2 Nella redazione del bilancio in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali.

11.3 E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 12
Organo di Revisione

12.1 L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
12.2 I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, inizialmente dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal presidente dell'ordine dei commercialisti di Nocera Inferiore.
12.3 I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
12.4 L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.
12.5 L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13- Scioglimento

13.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile.
13.2 In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
13.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente senza scopo di lucro, che abbia finalità di pubblica utilità analoghe a quelle della Fondazione, scelti dal Consiglio di Amministrazione ovvero, dall'iscrizione della Fondazione nel registro Unico del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Norme applicabili

14. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to: Fabrizio Cotini
Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di vigenza fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marca da euro 16,00*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 13 tredici febbraio 2023 duemilaventitré.

Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154